

*Ministero della cultura*PANTHEON E CASTEL SANT'ANGELO
DIREZIONE MUSEI NAZIONALI DELLA CITTÀ DI ROMA**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA****T R A**

L'Istituto del Pantheon e Castel Sant' Angelo - Direzione Musei Nazionali della città di Roma, (C.F. 96451390585), con sede in Roma, Lungotevere Castello, 50 – 00193 rappresentato dal Direttore ad interim Dott. Luca Mercuri, nato ad Ancona, il 19 settembre 1980, Codice Fiscale MRCLCU80P19A271C domiciliato per la carica in Roma Lungotevere Castello, n. 50 di seguito “**Sponsee**”;

E

La Dolce&Gabbana s.r.l. società con socio unico, con sede legale in Milano, Via Goldoni 10 – P.IVA 09297890155, rappresentata dal Consigliere Delegato, dott. Fedele Usai, Codice Fiscale SUAFDL71B27H118Q, Pec: amministrazione_retail.dolcegabbana@legallmail.it, di seguito “**Sponsor**”;

PREMESSO CHE

- a) Il Pantheon e Castel Sant'Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma è un istituto della cultura di rilevante interesse nazionale, dotato di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, contabile e amministrativa) istituito con D.P.C.M del 15 marzo 2024, n. 57;
- b) il Pantheon e Castel Sant'Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma intende realizzare degli interventi di conservazione e restauro di alcuni elementi architettonici e artistici di Castel Sant'Angelo, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico ed artistico del Monumento;
- c) Dolce & Gabbana s.r.l., leader internazionale nel settore della moda, considera da sempre il patrimonio culturale come un valore universale ed intende fornire un supporto al patrimonio culturale affiancando il proprio marchio, noto a livello internazionale, ad una serie di iniziative di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale d'Italia;
- d) il Pantheon e Castel Sant'Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma in data 09/05/2024 con prot. 1688-A, ha ricevuto dallo Sponsor una proposta di sponsorizzazione tecnica per la realizzazione degli interventi di conservazione e restauro dei suddetti elementi architettonici e artistici di Castel Sant'Angelo, dell'importo complessivo di €. 350.000,00 oltre IVA;
- e) inoltre, Dolce & Gabbana srl ha avviato dei contatti con l'Istituto per presentare la nuova Collezione di Alta Sartoria (di seguito l'“Evento”), organizzando una sfilata di alta sartoria, da svolgersi in data 15 luglio 2025, presso Ponte Sant'Angelo e fronte ingresso Castel Sant'Angelo, chiedendo l'utilizzo anche di alcuni spazi – descritti ed individuati all'All C – all'interno del Museo per lo shooting e il supporto alla sfilata, avvalendosi per detta iniziativa della collaborazione della Società Balich Wonder Studio S.p.A ;
- f) il Pantheon e Castel Sant'Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma ha valutato la proposta avanzata da Dolce & Gabbana srl relativa agli interventi di conservazione e restauro ritenendola meritevole di interesse, in quanto le iniziative descritte sono coerenti con la propria *mission* e si mostrano funzionali alla soddisfazione del prioritario interesse pubblico della valorizzazione del patrimonio culturale;



Ministero della cultura

PANTHEON E CASTEL SANT'ANGELO
DIREZIONE MUSEI NAZIONALI DELLA CITTÀ DI ROMA

g) pertanto, in data 09/05/2025 il Pantheon e Castel Sant'Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma, ha pubblicato sul proprio sito internet, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. n. 36/2023, per una durata di giorni trenta, l'Avviso Pubblico con il quale ha comunicato l'avvenuto ricevimento della proposta di sponsorizzazione tecnica per la valorizzazione dei seguenti spazi di Castel Sant'Angelo: Cappella di Leone X, Cortile dell'Angelo, Corridoio pompeiano, Cortile di Alessandro VI, Stufetta di Clemente e ambiente antistante. Decorso detto termine, non sono pervenute altre proposte;

h) lo Sponsor ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti generali previsti dagli articoli 94, 95, 97 del D.Lgs. n. 36/2023;

i) contestualmente, il Pantheon e Castel Sant'Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma ha ricevuto dalla Società Dolce & Gabbana srl un progetto relativo all'organizzazione dell'Evento, da svolgersi in data 15 luglio 2025, presso Ponte Sant'Angelo e fronte ingresso Castel Sant'Angelo, e una richiesta di utilizzo anche di alcuni spazi – descritti ed individuati all'All C – all'interno del Museo per lo shooting e il supporto alla sfilata, avvalendosi per detta iniziativa della collaborazione della Società Balich Wonder Studio S.p.A ;

l) il Pantheon e Castel Sant'Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma ha ritenuto la richiesta di concessione d'uso degli spazi di Castel Sant'Angelo per lo shooting e il supporto alla sfilata, meritevole di accoglimento, in considerazione della rilevanza del marchio e del prestigio anche internazionale, in termini di visibilità, che può derivare all'Istituto e della proposta di sponsorizzazione tecnica avanzata da Dolce & Gabbana srl;

VISTI

1) l'art. 120 del codice dei beni culturali recante *“Sponsorizzazione di beni culturali”* che prevede che *“Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà”* e che *“Con il contratto di Sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce”*;

2) l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 36/2023 che prevede che: *“L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, ivi compresi quelli relativi a beni culturali nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto”*;

3) il D.M. n. 108 del 21 marzo 2024 *“Modifiche al decreto del Ministro della cultura 11 aprile 2023, rep. n. 161, recante “Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la*



Ministero della cultura

PANTHEON E CASTEL SANT'ANGELO
DIREZIONE MUSEI NAZIONALI DELLA CITTÀ DI ROMA

concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali” ed in particolare l’Allegato Sezione B-Uso degli spazi che ha ad oggetto la concessione d’uso di spazi presenti nell’ambito delle strutture in consegna agli istituti concedenti

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse ed allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

- a) aree sottoposte ad interventi di conservazione e/o restauro e cronoprogramma realizzazione interventi (All. A);
- b) Concessione d’uso degli spazi (All. B)
- c) Progetto Evento (All. C)
- d) Elenco Benefit (All. D) (di seguito “Benefit”)

3

Art. 2. Oggetto

- 1. Il Contratto ha ad oggetto una sponsorizzazione tecnica per la realizzazione degli interventi di conservazione e restauro di seguito elencati:
 - a. cortile dell’Angelo: apparati decorativi, apparati murari in lapideo naturale e statua dell’Angelo
 - b. Cappella Leone X: volta, pareti, zoccolatura, pavimento con maioliche su disegno Michelangelo (rifacimento)
 - c. corridoio pompeiano: affreschi
 - d. cortile Alessandro VI: affreschi e due ambienti “Stufetta del Cardinale”.
- 2. Il valore della sponsorizzazione tecnica è pari ad €. 350.000,00 oltre IVA, imposte e tributi, come da proposta progettuale presentata e parte integrante del presente contratto
- 3. Gli interventi oggetto della sponsorizzazione tecnica verranno realizzati entro e non oltre il 31/03/2029, come da cronoprogramma degli interventi allegato al presente atto (All.). Resta inteso tra le Parti che gli interventi di pulitura della Statua dell’Angelo e le parti adiacenti dovranno essere eseguiti prima dell’Evento ed in ogni caso entro e non oltre il 15 luglio 2025.
- 4. Le Parti danno atto che il contratto non determinerà alcun onere di natura economica né oneri di alcun genere a carico dell’Istituto, che saranno a totale carico dello Sponsor

Art. 3 Durata



Ministero della cultura

PANTHEON E CASTEL SANT'ANGELO
DIREZIONE MUSEI NAZIONALI DELLA CITTÀ DI ROMA

1. Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione dello stesso sino al completamento degli interventi che verranno eseguiti in periodi differenti, come da cronoprogramma realizzazione interventi (All.), terminando i progetti di restauro entro la data del 31/03/2029.

Art. 4 Obblighi dello Sponsor

1. Lo Sponsor si obbliga a realizzare, a propria cura e spese, gli interventi di restauro e conservazione di cui all'art. 1 come identificati nel progetto di cui all'All. A, sotto la propria esclusiva responsabilità, anche eventualmente identificando idonei soggetti a cui affidare l'esecuzione degli interventi. In ogni caso gli interventi di restauro e conservazione, oggetto del presente contratto, saranno successivamente meglio definiti e approvati di comune accordo tra le Parti, che si impegnano a collaborare per individuare i contenuti degli interventi.
2. Nel caso di affidamento degli interventi a soggetti terzi, lo Sponsor si impegna a valersi, per tutte le fasi progettuali ed esecutive dell'intervento, di impresa di restauro dotata di adeguata capacità economica e finanziaria, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94, 95, 97 e 98 e dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 100 e 133 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e in particolare di adeguata attestazione SOA nelle categorie OG 2 e OS2A 4
3. Lo Sponsor provvederà a dare idonea comunicazione all'Istituto delle Ditte terze che si occuperanno dell'esecuzione degli interventi e rimarrà in ogni caso responsabile nei confronti di quest'ultimo per eventuali danni a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento della prestazione in oggetto, nonché per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi stessi. In ogni caso, lo Sponsor sarà l'unico ad assumere rapporti contrattuali con i professionisti incaricati, le imprese appaltatrici, gli enti competenti ed i terzi, impegnandosi a tenere indenne l'Istituto da ogni pretesa.
4. Lo Sponsor si impegna:
 - a verificare che la ditta esecutrice sia dotata di copertura assicurativa per l'attività oggetto della prestazione;
 - al termine dell'intervento di restauro, a far redigere e trasmettere all'Istituto la relazione tecnico scientifica dei lavori eseguiti e tutta la relativa documentazione fotografica e documentale;
 - a trasmettere all'Istituto la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi e generali dell'impresa esecutrice, ai fini della verifica e della garanzia dell'osservanza delle norme previste;
 - ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D.L. 187/2010, convertito con modificazioni con L. 217/2010;



Ministero della cultura

PANTHEON E CASTEL SANT'ANGELO
DIREZIONE MUSEI NAZIONALI DELLA CITTÀ DI ROMA

- a versare l'importo pari al valore della sponsorizzazione, di cui all'art. 1 direttamente ai soggetti esecutori dell'intervento oggetto del presente contratto, previo atto dell'Istituto che rilascerà apposito nulla osta a seguito di verifica di avvenuta esecuzione delle prestazioni a regola d'arte.
- 5. Lo Sponsor fornirà le figure professionali tecniche di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e ai fini della sicurezza di responsabile dei lavori;
- 6. Lo Sponsor provvederà all'esecuzione dei lavori garantendo la qualificazione degli esecutori, compresi gli eventuali subappaltatori, secondo le vigenti disposizioni di legge per le categorie di lavori previsti nel progetto;
- 7. Lo Sponsor si farà carico di tutti i costi per i procedimenti amministrativi, le istanze agli enti competenti e le pratiche comunque denominate anche preventive, nonché di tutte le imposte, tasse, oneri e altri corrispettivi correlati alla realizzazione delle attività oggetto del presente contratto, così come previsto dalla normativa vigente. Lo *Sponsor* dovrà inoltre provvedere, sostenendone per intero tutti i costi relativi, nessuno escluso, all'esecuzione del presente contratto
- 8. Lo Sponsor si impegna a produrre, a garanzia dell'intervento, un'apposita cauzione o fideiussione, rilasciata secondo le modalità di cui al Codice dei contratti pubblici, pari al 2% contrattuale di cui all'art. 8, comma 4 del presente atto.
- 9. Lo Sponsor si impegna ad acquisire, dalle Pubbliche Amministrazioni competenti, le autorizzazioni e le certificazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi, ivi comprese quelle da rilasciarsi dalla Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma, e per l'installazione dei ponteggi di cantiere (le "Autorizzazioni Lavori"), in collaborazione con lo Sponsee, come da art. 5, comma 1 del presente contratto.
- 10. Lo Sponsor garantisce che gli interventi saranno svolti nel rispetto della normativa a tutela della salute e del lavoro ex D.lgs. 81/2008.
- 11. Resta inteso che ogni eventuale attività relativa all'iniziativa *de quo* non compreso nel presente contratto che lo Sponsor intenda svolgere all'interno di Castel Sant'Angelo, dovrà essere previamente comunicata al Museo che ne verificherà la compatibilità con i valori storici, culturali e paesaggistici del sito.
- 12. Lo Sponsor si obbliga a mantenere e garantire le funzioni dell'area in base alle destinazioni impressevi dalla legge e dagli strumenti urbanistici vigenti
- 13. Lo Sponsor provvederà a fornire tutti i mezzi, i materiali e risorse umane necessari alla corretta esecuzione delle attività.
- 14. Lo Sponsor si obbliga ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa di settore per l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto assolvendo a tutte le autorizzazioni di legge
- 15. In considerazione della natura strettamente fiduciaria del presente Contratto, resta inteso che lo Sponsor - impegnandosi anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. - farà in modo che i propri



Ministero della cultura

PANTHEON E CASTEL SANT'ANGELO
DIREZIONE MUSEI NAZIONALI DELLA CITTÀ DI ROMA

esponenti, rappresentanti, dipendenti, consulenti e/o collaboratori adempiano puntualmente a tutti gli impegni ed obblighi assunti ai sensi del Contratto medesimo.

Art. 5 Obblighi dello Sponsee

1. Lo Sponsee, per permettere la realizzazione degli interventi di restauro e conservazione di cui all'art. 1, collaborerà con lo Sponsor, per quanto di sua competenza, con la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma per il rilascio del verbale di approvazione del progetto, ove previsto e, in generale, dei permessi e delle autorizzazioni richieste dagli uffici competenti.
2. Lo Sponsee si impegna a riconoscere il soggetto proponente quale sponsor degli interventi di cui all'art. 1 e a riconoscere i benefit di cui al presente art 5 e di cui all'allegato D ("Benefit"), avendo tutti i diritti per poterne disporre.
3. Lo Sponsee, in considerazione della realizzazione degli interventi di restauro e conservazione di cui all'art. 1, concederà allo Sponsor il diritto di sfruttamento dei Benefit e in particolare:

i) concederà in uso gratuito gli spazi meglio identificati nella Concessione per l'uso degli spazi del Museo di Castel Sant'Angelo (Allegato B ...) per la realizzazione dell'Evento da svolgersi il 15 luglio 2025. A tal fine, lo Sponsee metterà a disposizione, per un uso temporaneo e in via esclusiva, gli spazi meglio identificato nel suddetto Allegato B per il periodo indicato e per le finalità del presente atto. Il Progetto dell'Evento, riportato nell'Allegato C al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo ed è da intendersi approvato con la sottoscrizione dello stesso. Eventuali modifiche al suddetto Progetto verranno comunicate per iscritto dallo Sponsor allo Sponsee;

ii) concederà allo Sponsor di accedere agli spazi del Museo di Castel Sant'Angelo, di effettuare, anche tramite terzi, riprese fotografiche e video dell'Evento, di Castel Sant'Angelo ("Riprese Video Fotografiche") entro la data del 17 luglio 2025;

iii) concederà allo Sponsor il diritto di pubblicare e diffondere le Riprese Video Fotografiche con qualsiasi mezzo (cartaceo o digitale), su qualsiasi piattaforma e/o canale e/o supporto, per finalità promozionale, pubblicitaria, celebrativa connessa al Marchio DG, per l'uso strettamente connesso all'Evento senza alcuna limitazione di territorio e durata. Lo Sponsee esplicitamente riconosce allo Sponsor il diritto di riprodurre le immagini di Castel Sant'Angelo all'interno di un libretto promozionale/ispirazionale non destinato alla commercializzazione, previa approvazione preventiva del libretto da parte dello Sponsee. Il libretto potrà essere distribuito agli ospiti presenti nel corso degli Eventi DG senza alcuna limitazione e restrizione (di tempo, di territorio, etc.) (di seguito "Libretto");

iv) riconosce ed accetta che tutti i diritti di proprietà intellettuale dei materiali realizzati dallo Sponsor (Riprese video fotografiche, Prodotti e Libretto) ai sensi del presente Contratto rimarranno di esclusiva proprietà dello Sponsor, che potrà disporne senza limiti di tempo, anche dopo il venir meno del contratto a qualunque causa dovuta;

v) dichiara e garantisce il pacifico godimento dei diritti ceduti o riconosciuti allo Sponsor in virtù del presente Contratto, garantendo che non violano diritti di terzi e garantendo altresì che non è necessario l'ottenimento da parte dello Sponsor di alcuna ulteriore autorizzazione per l'utilizzo e la fruizione dei diritti concessi



Ministero della cultura

PANTHEON E CASTEL SANT'ANGELO
DIREZIONE MUSEI NAZIONALI DELLA CITTÀ DI ROMA

Art. 6 Licenze e uso immagini di Castel Sant'Angelo

1. Lo Sponsor dichiara e riconosce che l'immagine di Castel Sant'Angelo utilizzata per il Progetto di cui all'art. 1 e i relativi loghi e marchi, i diritti d'autore e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale di titolarità o associato allo Sponsee sono e rimarranno di esclusiva titolarità, e/o comunque nella disponibilità esclusiva dello Sponsee, a livello mondiale e che pertanto non potranno essere utilizzati se non con il preventivo consenso scritto dello Sponsee-salvo quanto concesso nell'art. 5, nel presente art 6 e nell'allegato D-.
2. Lo Sponsee concede allo Sponsor il diritto di utilizzare l'immagine di Castel Sant'Angelo ai soli fini della organizzazione, presentazione, pubblicizzazione e promozione del Progetto e dell'Evento, che potrà essere utilizzata e diffusa al pubblico su diversi mezzi di comunicazione e media, online e offline (inclusi, ad esempio, senza limitazione, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e YouTube, gli ulteriori domini dello Sponsor) in tutto il mondo per l'intera durata del presente contratto. senza limiti di tempo-
3. Lo Sponsor concorderà e condividerà con lo Sponsee ogni attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa; a tal fine, lo Sponsee consentirà l'associazione del nome, logo, marchio dello Sponsor nei materiali di comunicazione cartacei e digitali inerenti all'intervento sponsorizzato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cartelle stampa, locandine, inviti e manifesti promozionali, comunicazioni sui social network e stampa) in forme compatibili con il carattere storico-artistico, l'aspetto e il decoro del monumento, previo espresso assenso dell'Istituto, ed esclusivamente per i fini pubblicitari di promozione del progetto e della sfilata.
4. Lo Sponsor si impegna a non utilizzare per uso commerciale e a scopo di lucro le immagini delle opere e/o del Museo e/o di qualsiasi altra parte di esso. A tal fine lo Sponsor si impegna a condividere con l'Istituto i contenuti e le immagini di promozione dell'iniziativa prima della loro diffusione. Lo Sponsee riconosce allo Sponsor, previa specifica autorizzazione e approvazione finale da parte dello Sponsee, il diritto di riprodurre Castel Sant'Angelo, singolarmente e/o in abbinamento ad altri elementi grafici e al marchio Dolce & Gabbana, che non dovranno mai essere sovrapposti alle immagini dei monumenti in consegna allo Sponsee, esclusivamente al fine di realizzare e vendere capi di abbigliamento e accessori pezzi unici appartenenti alle collezioni Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria Dolce & Gabbana, oggetto di presentazione in occasione degli eventi organizzati dallo Sponsor a Roma dal 12 al 17 luglio 2025. Tali riproduzioni saranno limitate ai soli capi unici realizzati per la suddetta occasione e non potranno essere oggetto di ulteriori repliche o produzioni, salvo autorizzazione dello Sponsee. In caso di vendita dei suddetti capi unici lo Sponsee si riserva di richiedere allo Sponsor il versamento di una royalty pari al 2% del prezzo di vendita di ogni singolo capo.
5. Al di fuori dei casi sopra contemplati, è vietato l'utilizzo delle Immagini contenute per finalità diverse da quelle qui autorizzate.
6. Resta inteso che è in ogni caso escluso un utilizzo dell'immagine di Castel Sant'Angelo a fini propagandistici, di natura politica, sindacale e religiosa, a fini pubblicitari collegati alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale a sfondo sessuale, legato a messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana.



Ministero della cultura

PANTHEON E CASTEL SANT'ANGELO
DIREZIONE MUSEI NAZIONALI DELLA CITTÀ DI ROMA

Art. 7 – Fornitura, installazione e personale impiegato

1. Ove non provveda direttamente all'intervento, lo Sponsor realizzerà le opere affidandole ad un soggetto terzo (fornitore/installatore/esecutore). È facoltà dello Sponsor, prima o durante l'esecuzione dell'intervento, procedere alla sostituzione del fornitore/esecutore con altro soggetto, previa comunicazione all'Istituto.
2. Nell'esecuzione del presente Contratto, lo Sponsor si impegna ad adottare tutte le cautele, le misure ed i provvedimenti necessari a garantire condizioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni, anche nei confronti di eventuali terzi collaboratori o soggetti dallo stesso coinvolti nella realizzazione dell'iniziativa/progetto.
3. Il personale impiegato e/o gli incaricati dovranno essere specializzati in relazione alle prestazioni da svolgere.
4. I rapporti di lavoro con il personale dipendente o incaricato dovranno essere regolati dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili e l'esercizio delle attività professionali. Tali rapporti di lavoro dovranno altresì essere conformi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008.
5. L'Istituto resta estraneo a qualunque rapporto di lavoro, collaborazione o rapporto contrattuale in generale con soggetti terzi.
6. Il ruolo di committente nei confronti dei suddetti soggetti terzi viene assunto esclusivamente dallo *Sponsor*, con esclusione di ogni responsabilità da parte dell'Istituto per quanto attiene al pagamento dei corrispettivi professionali ed eventuali inadempienze nei confronti del personale dipendente.
7. In ogni caso, le Ditte incaricate dallo Sponsor ed i professionisti/dipendenti delle stesse saranno personalmente responsabili, in solido con lo *Sponsor*, nei confronti dell'Istituto per i vizi delle opere realizzate ai sensi del Codice Civile, laddove rispettivamente riconducibili alla fase di progettazione e/o messa in opera/realizzazione.
8. L'Istituto non instaura con l'impresa esecutrice dei lavori, scelta dallo Sponsor, alcun rapporto di committenza e non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni arrecati dallo Sponsor o da terzi nell'esecuzione delle attività inerenti al presente contratto.
9. Durante l'esecuzione delle prestazioni lo Sponsor è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dell'impresa esecutrice dei lavori e dal personale impiegato e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.



Ministero della cultura

PANTHEON E CASTEL SANT'ANGELO
DIREZIONE MUSEI NAZIONALI DELLA CITTÀ DI ROMA

10. Resta in ogni caso ferma l'estraneità dell'Amministrazione rispetto a eventuali controversie che dovessero sorgere tra lo Sponsor e i propri dipendenti e/o il soggetto esecutore e tra quest'ultimo e il personale impiegato nell'esecuzione dei lavori.

Art. 8 – Garanzie ed obblighi assicurativi

1. Lo Sponsor provvederà a fornire all'Istituto Pantheon e Castel Sant'Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma una polizza assicurativa R.C. (responsabilità civile), con un massimale non inferiore a 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, comprensiva di polizza per Responsabilità Civile per danni causati a terzi (RCT), persone (compreso il personale dell'Amministrazione) e cose/materiali/opere/danni che potrebbero derivare dall'esecuzione degli interventi di conservazione e restauro.
2. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche danni causati dalle Ditte che collaborano con lo *Sponsor*, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine del presente Contratto
3. La polizza dovrà essere consegnata all'Istituto unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio prima dell'avvio delle prestazioni.
4. Lo Sponsor, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte degli interventi di cui all'art. 2 si impegna a produrre un'apposita cauzione o fideiussione, rilasciata secondo le modalità di cui al Codice dei contratti pubblici, pari al 2% contrattuale, con obbligo di rinnovo fino al completamento dei medesimi interventi.

9

Art. 9 – Controlli

1. L'Istituto ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del Contratto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, nonché la piena osservanza di tutte le norme vigenti e, in particolare, quelle in materia di lavoro, di sicurezza e di igiene ambientale.
A tal fine l'Istituto potrà:
 - utilizzare le modalità di verifica e di controllo ritenute più adeguate in relazione alla specificità delle prestazioni;
 - effettuare sopralluoghi, ispezioni e accessi a qualsiasi area/mezzo relativi alle attività svolte dallo Sponsor.
2. Lo Sponsor, previa intimazione scritta dell'Istituto, inviata via Pec, è obbligato, nel termine ivi assegnato, ad attuare tutte le azioni correttive eventualmente anche indicate dall'Istituto ed a sostituire le manovalanze ritenute inadeguate all'espletamento delle attività loro assegnate.
3. L'Istituto si riserva sempre la facoltà di eseguire o di affidare a terzi – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale esclusivamente di quanto eventualmente omissso dallo Sponsor rispetto



Ministero della cultura

PANTHEON E CASTEL SANT'ANGELO
DIREZIONE MUSEI NAZIONALI DELLA CITTÀ DI ROMA

a quanto previsto nel progetto condiviso e concordato tra le Parti. I costi sostenuti per tali interventi saranno integralmente riaddebitati allo Sponsor. Il Progetto verrà concordato tra le Parti successivamente alla firma del presente Contratto come meglio definito all'art 4.1.

Art. 10 – Responsabilità e manleva

1. Lo Sponsor è responsabile nei confronti dello Sponsee e dei soggetti terzi di eventuali danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali
2. Lo Sponsor è responsabile per danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, arrecati a cose, animali e/o persone per tutto il periodo di durata contrattuale, nonché nell'espletamento di tutte le attività inerenti o, comunque, collegate e connesse all'esecuzione del presente Contratto
3. Lo Sponsor è altresì responsabile per danni arrecati al nome, all'immagine ed alla reputazione dell'Istituto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti o collaboratori nonché di eventuali altri soggetti con cui abbia rapporti finalizzati all'esecuzione del Contratto.
4. Durante l'esecuzione delle prestazioni lo Sponsor è responsabile per danni derivanti a terzi dell'operato del personale impiegato e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto
5. Lo Sponsor si impegna in tali casi a tenere indenne l'Istituto da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento, nonché da eventuali azioni di terzi. Lo Sponsee è quindi sollevato, senza eccezioni o riserve, da qualsivoglia forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone, animali o cose in conseguenza e/o in dipendenza dello svolgimento del progetto sponsorizzato.

10

Art. 11 - Clausola risolutiva espressa

1. Il presente Contratto cesserà di produrre i propri effetti alla data di scadenza individuata all'art. 3
L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere *ipso iure* ex art. 1456 c.c. il presente Contratto, mediante comunicazione via pec e senza necessità di costituzione in mora da parte dell'Istituto, nei seguenti casi:
 - a) il mancato o parziale pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione al soggetto esecutore dell'intervento,
 - b) l'impedimento per lo Sponsor alla realizzazione dell'iniziativa per cause sopravvenute e/o eccezionali e/o motivi di pubblico interesse;
 - c) la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
 - d) la produzione di falsa documentazione;
 - e) grave errore nell'esecuzione degli interventi;
 - f) grave errore e/o negligenza nella fornitura/messa in opera/esecuzione
 - c) grave inadempienza contrattuale giudicata lesiva dell'immagine dell'Istituto oppure che abbia arrecato grave danno a terzi;



Ministero della cultura

PANTHEON E CASTEL SANT'ANGELO
DIREZIONE MUSEI NAZIONALI DELLA CITTÀ DI ROMA

- d) ritardo non motivato, superiore a 30 giorni, nell'inizio delle attività rispetto alle tempistiche indicate;
- e) cessione, anche solo parziale, del Contratto;
- f) mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza (D.lgs. n. 81/2008);
- g) violazione delle disposizioni nelle transazioni finanziarie che non hanno consentito la piena tracciabilità, come previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010;
- h) accertata mancanza o sopravvenuta carenza dei requisiti dichiarati dallo *Sponsor*, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 94-98 e 100 del Codice dei Contratti Pubblici;
- i) nel caso in cui pervenga comunicazione antimafia interdittiva;
- l) sottoposizione ad una procedura concorsuale o esecutiva dell'altra Parte;
- m) scioglimento o messa in liquidazione dell'altra Parte;
- n) riscontro positivo per l'altra Parte ai sensi del D.Lgs 159/2011, provvedimento di condanna definitivo, emesso nei confronti dei rappresentanti e/o amministratori dell'altra Parte per i delitti di cui agli articoli: 317 c.p., 319-quarter, comma 1, c.p., 321, nonché in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-quarter, comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis, comma 2 c.p., 346-bis, comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis;
- o) qualora la sponsorizzazione oggetto del presente Contratto generi conflitti di interesse tra l'attività istituzionale dell'Istituto e quella dello *Sponsor*. In questo caso, il rapporto si intende risolto, fatti salvi: l'esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell'interesse pubblico; i diritti maturati dalle parti al momento della risoluzione;
- p) qualora situazioni/cause eccezionali non consentano allo *Sponsor* l'assolvimento dei propri impegni.

11

2. La risoluzione del contratto per colpa dello *Sponsor* obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dall'Amministrazione, previa formale contestazione degli stessi da parte dello *Sponsor* e verifica e accertamenti degli stessi.
3. Dalla data di efficacia della risoluzione, lo *Sponsor* dovrà cessare lo svolgimento delle attività assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione - e dovrà provvedere alla rimozione del cantiere nei tempi e secondo le modalità comunicate dall'Istituto.

Art. 13 - Recesso dal contratto

1. L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, previa comunicazione allo *Sponsor*, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
La comunicazione sarà trasmessa via pec con preavviso di almeno 30 giorni.
1. Dalla data di efficacia del recesso, lo *Sponsor* dovrà cessare lo svolgimento delle attività, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione, e dovrà provvedere alla rimozione del cantiere nei tempi e secondo le modalità comunicate dall'Istituto, fermo restando che non sarà tenuto a versare alcun importo all'Istituto, fatto salvo quanto all'art 6.5, e che rimarranno di proprietà dello *Sponsor* eventuali prodotti e materiali realizzati ai sensi dei precedenti art.5 e 6.



Ministero della cultura

PANTHEON E CASTEL SANT'ANGELO
DIREZIONE MUSEI NAZIONALI DELLA CITTÀ DI ROMA

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alla disciplina vigente in materia di recesso dal contratto.

Art. 14 - Eventi di Forza Maggiore

1. Ai fini del presente Contratto, devono intendersi “Eventi di Forza Maggiore” tutti quegli eventi e circostanze o combinazioni di eventi e circostanze, di carattere straordinario, verificatisi dopo la firma del Contratto, indipendenti da ciascuna delle Parti, quali a titolo esemplificativo alluvioni, fulmini, tempeste, incendi, esplosioni, terremoti, epidemie o altri disastri fisico naturali, guerre, operazioni militari, sommosse, terrorismo, motivi di sicurezza nazionale, scioperi, provvedimenti delle Autorità Pubblica, che impediscono, in tutto o in parte, temporaneamente o stabilmente, l'esecuzione degli obblighi di cui al presente Contratto previsti a carico delle Parti.
2. Nel caso in cui la realizzazione del Progetto oggetto del presente Contratto dovesse essere annullata o ritardata a causa del verificarsi di un Evento di Forza Maggiore come sopra definito, ciascuna Parte potrà richiedere, secondo i principi ed in conformità a quanto previsto dagli artt. 1463, 1464 e 1467 del Codice Civile, la risoluzione del Contratto dandone immediata comunicazione scritta all'altra Parte, tramite raccomandata A/R o PEC, restando sollevata dall'adempimento degli obblighi successivi al verificarsi dell'evento e senza alcuna responsabilità nei confronti dell'altra. Resta sin da ora inteso che in caso di risoluzione o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni a carico dello Sponsor per Forza Maggiore, lo Sponsee non avrà diritto di richiedere allo Sponsor alcuna penale o richiesta di danno o restituzione del controvalore dei Benefit già ricevuti.

12

Art. 15 - Riservatezza

1. Nel corso dell'esecuzione del contratto, lo Sponsor potrebbe avere accesso o prendere possesso, visione o conoscenza di informazioni inerenti all'Istituto, indipendentemente dal fatto che le stesse siano qualificate o meno come riservate (di seguito: “Informazioni Riservate”). Al fine di meglio identificare le “Informazioni Riservate”, le Parti convengono che tra queste rientra qualsiasi dato e/o informazione che l'Istituto trasmetterà allo Sponsor durante lo svolgimento delle attività dichiarando esplicitamente il carattere di riservatezza con una delle seguenti modalità:

per iscritto e/o attraverso la consegna di materiale e/o attraverso il rilascio dell'autorizzazione all'accesso alle Informazioni Riservate, come nel caso che queste siano registrate in un archivio informatico e/o sui dispositivi stessi che verranno analizzati e/o attraverso comunicazione verbale e/o visiva.

2. Saranno pertanto Informazioni Riservate, in via esemplificativa e non esaustiva: i dati e le informazioni inerenti all'Istituto e/o i dati e le informazioni relativi alla struttura ed al personale (ivi inclusi anche i dati personali); i dati e le informazioni inerenti alla strutturazione e alle strategie; i dati e le informazioni inerenti ai sistemi informatici e di telecomunicazione; analisi; know how; in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica, legale, economica/fiscale o commerciale.

3. Lo Sponsor si obbliga, per sé stesso e per i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori autorizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 c.c., a mantenere la più rigorosa riservatezza sulle Informazioni Riservate di cui è venuto o verrà a conoscenza. Conseguentemente si obbliga a:



Ministero della cultura

PANTHEON E CASTEL SANT'ANGELO
DIREZIONE MUSEI NAZIONALI DELLA CITTÀ DI ROMA

- a) gestire le Informazioni Riservate in modo da mantenerle strettamente riservate e confidenziali impedendo qualsiasi comunicazione e/o divulgazione, salvo quanto di seguito specificato;
- b) limitare la circolazione interna delle Informazioni Riservate unicamente alle persone che, per ragioni di ufficio o di competenza, abbiano diretta necessità di conoscere tali Informazioni Riservate per l'esecuzione dei servizi, imponendo a tali persone i medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità;
- c) non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi dall'esecuzione dei servizi;
- d) non copiare né divulgare e comunicare a terzi le Informazioni Riservate ricevute, se non con il preventivo consenso scritto dell'Istituto;
- e) non divulgare a terzi i particolari dei servizi ovvero i termini e le condizioni di eventuali accordi tra le Parti in ordine ai servizi stessi;
- f) non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualunque forma e con qualunque mezzo le Informazioni Riservate, salvo che ciò avvenga strumentalmente all'esecuzione dei servizi, alle sole persone nelle stesse coinvolte e nella misura strettamente necessaria per consentirne l'esecuzione.

4. Lo Sponsor, laddove ritenesse necessario, nell'ambito del contratto, comunicare Informazioni Riservate a terzi, dovrà previamente essere autorizzato per iscritto dall'Istituto e, in tal caso, dovrà assicurare che i terzi aderiscano per iscritto alle obbligazioni di cui al presente articolo. 13

5. Lo Sponsor non ha alcuna licenza di utilizzazione o di sfruttamento commerciale delle Informazioni Riservate.

6. Le previsioni del presente articolo non si applicheranno alle Informazioni Riservate che:

- a) al momento della comunicazione siano di dominio pubblico o lo diventino successivamente, senza che lo Sponsor si renda inadempiente al contratto;
- b) al momento della comunicazione siano già conosciute dallo Sponsor, purché tale ricezione non sia stata fraudolentemente ottenuta o non sia a sua volta sottoposta a obbligo di riservatezza;
- c) al momento della comunicazione siano già conosciute dallo Sponsor, in quanto precedentemente trasmesse da un terzo, legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
- d) lo Sponsor sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica, sempreché, in tal caso e ove detta Autorità Pubblica non lo vieti, lo Sponsor ne dia immediata notizia scritta all'Istituto

Art. 16– Divieto di cessione del contratto

- 1. È vietata la cessione, anche parziale, del Contratto.
- 2. Nei casi di modificazioni soggettive che comportino cessioni di aziende e atti di trasformazione, fusione o scissione relative allo Sponsor si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice dei Contratti Pubblici.
- 3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al richiamato articolo, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei confronti dello Sponsor inadempiente.



Ministero della cultura

PANTHEON E CASTEL SANT'ANGELO
DIREZIONE MUSEI NAZIONALI DELLA CITTÀ DI ROMA

Art. 18 Impegno etico

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, lo *Sponsor* si impegna a osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Istituto (inserire codice etico Istituto/codice comportamento, ecc.) e a rispettarne i principi contenuti di cui lo *Sponsor* dichiara di aver preso visione, e, comunque, a tenere un comportamento tale da non esporre l'Istituto al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto modello.
2. L'inosservanza di tali principi costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Istituto a risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nonché a esperire ogni eventuale azione volta a ottenere il risarcimento dei danni subiti e *subendi* a causa di tale violazione.
3. Lo *Sponsor*, inoltre, si impegna a manlevare l'Istituto da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dei suddetti principi.
4. Lo *Sponsor* dichiara, ai sensi della L. n. 190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Istituto e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti del Ministero medesimo per facilitare la conclusione del presente Contratto o l'esecuzione dello stesso.
Lo *Sponsor* dichiara, altresì, che non sono stati conferiti incarichi professionali o attività lavorative a ex dipendenti dell'Istituto che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

14

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal General Data Protection Regulation (GDPR) - Regolamento UE 2016/679 - con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente ai sensi del predetto Regolamento, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente contratto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all'adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati. Tali dati saranno conservati dalle Parti, per il tempo necessario alla gestione del contratto, ovvero conformemente ai termini previsti dalle normative applicabili.
2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. L'informativa completa redatta da Pantheon e Castel Sant'Angelo ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE viene fornita allo Sponsor ai fini della sottoscrizione del presente contratto.
3. I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate,



Ministero della cultura

PANTHEON E CASTEL SANT'ANGELO
DIREZIONE MUSEI NAZIONALI DELLA CITTÀ DI ROMA

improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali)

Art. 20 Comunicazioni

1. Ogni comunicazione da inviarsi da una delle Parti all'altra ai sensi del presente Contratto, dovrà essere inviata a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi:

(a) quanto allo Sponsor al seguente indirizzo Via Goldoni 10 20129 MI

Pec: amministrazione_retail.dolcegabbana@legalmail.it

Email: francesco.mantella@dolcegabbana.it

(b) quanto allo Sponsee al seguente indirizzo: Lungotevere Castello, n. 50 – 00193 Roma

Pec: dms-rm@pec.cultura.gov.it

Email: dms-rm@cultura.gov.it

15

e sarà considerata pervenuta alla data risultante dall'avviso di ricevimento o ricevuta di consegna.

2. Ciascuna delle Parti potrà comunicare nelle stesse forme sopra indicate il mutamento del proprio indirizzo e/o comunque dei dati identificativi sopra indicati.

Articolo 21 Controversie

Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione, interpretazione, risoluzione del Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 22 Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio a leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

Art. 23 Registrazione

Il presente Contratto, composto da n. 19 pagine, è redatto in due originali sarà registrato solo in caso d'uso. Tutte le spese imposte e tasse inerenti alla stipulazione e all'eventuale registrazione del presente Contratto, sono a carico dello *Sponsor*

Per Dolce & Gabbana srl
Il legale rappresentante p.t.

Per il Pantheon e Castel Sant'Angelo
Direzione Musei nazionali della città di Roma



Ministero della cultura

PANTHEON E CASTEL SANT'ANGELO
DIREZIONE MUSEI NAZIONALI DELLA CITTÀ DI ROMA

Dott. Fedele Usai

DocuSigned by:
FEDELE USAI
A5AC12A0FE30464...

Il Direttore ad interim
Dott. Luca Mercuri

Firmato digitalmente da

LUCA MERCURI

O = MINISTERO
DELLA CULTURA
C = IT



Ministero della cultura

PANTHEON E CASTEL SANT'ANGELO
DIREZIONE MUSEI NAZIONALI DELLA CITTÀ DI ROMA

ALLEGATO A – AREE DA SOTTOPORRE AD INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E/O RESTAURO

- cortile dell'Angelo: apparati decorativi, apparati murari in lapideo naturale e statua dell'Angelo
- Cappella Leone X: volta, pareti, zoccolatura, pavimento con maioliche su disegno Michelangelo (rifacimento)
- corridoio pompeiano: affreschi
- cortile Alessandro VI: affreschi e due ambienti “Stufetta del Cardinale”.

Questo Allegato dovrà essere integrato a seguito del dettaglio degli interventi fornito dall'Istituto




Ministero della cultura

PANTHEON E CASTEL SANT'ANGELO
DIREZIONE MUSEI NAZIONALI DELLA CITTÀ DI ROMA

ALLEGATO B – SPAZI CONCESSI ALLO SPONSOR

Lo Sponsee concede allo Sponsor dal 13 luglio 2025 alle ore 20.00 al 16 luglio 2025 alle ore 08.00

Rampa elicoidale (vestizione)
Dromos e Atrium (line up)
Cortile delle Fucilazioni (catering)
Cappella dei Condannati (H&M)
Ambulacro di Bonifacio IX (attesa modelli)
Marcia ronda (fuochi artificiali)
Bastione di San Matteo (fuochi artificiali)
Loggia di Giulio II (tende e drappo)
Giretto e salette di Pio IV (bar per ristoro, camerieri)
Giretto di Alessandro VII (bar per ristoro)
Terrazzo dell'Angelo (fuochi artificiali)



18




Ministero della cultura

PANTHEON E CASTEL SANT'ANGELO
DIREZIONE MUSEI NAZIONALI DELLA CITTÀ DI ROMA

ALLEGATO C – PROGETTO EVENTO

Lo Sponsee approva il progetto riportato al presente allegato C



19



Ministero della cultura

PANTHEON E CASTEL SANT'ANGELO
DIREZIONE MUSEI NAZIONALI DELLA CITTÀ DI ROMA

ALLEGATO D – ELENCO BENEFIT

- ✓ concessione in uso area Evento il 15 luglio 2025 per realizzare una sfilata di Alta Sartoria
- ✓ concessione in uso aree indicate all'Allegato B dal 25 giugno 2025
- ✓ logo dello Sponsor su tutti i materiali di comunicazione del progetto previa approvazione dello Sponsor;
- ✓ logo dello Sponsor su tutta la comunicazione istituzionale rivolta ai progetti di restauro e/o conservazione indicati all'All A, previa approvazione dello Sponsor
- ✓ N. 4 targhe commemorative di ringraziamento, recanti il nome/logo dello Sponsor, in prossimità delle aree oggetto dei lavori, come segno di riconoscimento per il contributo prestato. Menzione di rilievo sul comunicato stampa;
- ✓ inviti per inaugurazione;
- ✓ citazione e ringraziamenti sul sito e sui canali social dello Sponsee, previa approvazione;
- ✓ Concessione dei diritti previsti dagli artt. 5 e 6